

Nel processo dinanzi al g.d.p. la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme. Questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi. Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al g.d.p. è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza. A norma, infatti, dell'art. 320 comma 3 c.p.c. nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il g.d.p. invita le parti "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere". È nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma.

Il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 c.p.c. **solamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" ed è concesso "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza".**

Ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della "precisazione" dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.

Dal quadro normativo sopra riportato emerge chiaro che **dopo la prima udienza non è più possibile proporre domande ed eccezioni e allegare a fondamento di essi fatti nuovi.**

Nella memoria ex art. 320 comma 4 c.p.c. non è più possibile **effettuare ulteriori produzioni e richieste di prove che non siano divenute necessarie dalle altrui difese.**

(cfr. Cass. 7 aprile 2000 n. 4376)